Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° **Roma - Sabato, 22 febbraio 1930 - Anno VIII** **Numero 44**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria. *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo *Pellegrini A.*, via Cavour, 15 — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A A e F. Cicero* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr editr Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* Benevento: *Tomaselli E*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi. *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— Bologna: *Libr editr Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso. *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln. 271-275. *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca. *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45: *G Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66 68. *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele. *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65. *Libreria Scienze e Lettere del dott G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano. *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci.* Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

(1031)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. avv. Antonio Leoni a Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Sua Maestà il Re, con decreto 15 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici l'on. avv. Antonio Leoni, deputato al Parlamento.

(1118)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 293.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2390.
Imposizione di zone di servitù militari intorno alla Batteria « Generale Cascino » nella Piazza di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla Batteria « Generale Cascino » nella Piazza di Spezia sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 94. — MANCINI.

N.B. — La pianta del piano sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 294.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1930, n. 39.

Norme per la ripartizione del patrimonio e delle attività e passività della soppressa provincia di Caserta in dipendenza del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, col quale, a seguito del riordinamento delle circoscrizioni provinciali, venne soppressa la provincia di Caserta, ripartendone il territorio fra le provincie di Napoli, Roma, Frosinone, Benevento e Campobasso;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai termini ed effetti dell'art. 10 del detto decreto, le norme per la ripartizione del patrimonio e delle attività e passività della cessata Amministrazione provinciale di Caserta fra le Amministrazioni delle suindicate cinque Provincie ad essa succedute;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, con cui fu affidata all'Amministrazione provinciale di Napoli la gestione di stralcio dell'Amministrazione soppressa;

Veduti i progetti di riparto formulati dalla Commissione straordinaria nominata con decreto Ministeriale 14 gennaio 1927 a norma e per gli scopi dell'art. 11 del Regio decreto-legge sovracitato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Criteri di massima.

Ogni elemento patrimoniale e finanziario di carattere generale (salve le eccezioni e riserve singolarmente specificate nel presente decreto) si ripartirà fra tutte e cinque le Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta in proporzione rispettivamente della popolazione, risultante dal censimento del 1921, e dell'imponibile fondiario terreni e fabbricati del 1927 dei Comuni della soppressa Provincia aggregati a ciascuna delle provincie di Napoli, Roma, Frosinone, Benevento e Campobasso, attribuendo ad ognuna delle Amministrazioni provinciali interessate la semisomma delle quote risultanti.

Ogni elemento patrimoniale e finanziario di carattere particolare (salve come innanzi le eccezioni e riserve) sarà assegnato all'Amministrazione o alle Amministrazioni provinciali cui esso si riferisce per ragioni topografiche o di spettanza giuridica.

Art. 2.

Beni immobili.

Il valore dei beni immobili di proprietà della cessata Amministrazione provinciale di Caserta sarà ripartito fra le cinque Amministrazioni eredi in ragione complessa della popolazione e dell'imponibile fondiario come al 1° comma dell'articolo precedente, assegnandosi i beni stessi alle Amministrazioni provinciali delle Provincie, cui furono aggregati i territori, nei quali essi si trovano, salvo conguaglio con le altre attività e passività da ripartirsi.

Dalla determinazione dei conguagli si escluderà il palazzo Letizia, passato pel R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2074, in uso gratuito dello Stato. Il suo valore darà luogo a conguagli o compensi, quando l'Amministrazione di Napoli, cui il palazzo stesso viene assegnato, ne avrà la libera disponibilità.

Art. 3.

Museo Campano.

Per la conservazione del Museo Campano di Capua l'Amministrazione provinciale di Napoli succederà a quella di Caserta così nella ingerenza che questa esplicava nel detto Museo, come nella continuazione a totale suo carico dal 1° luglio 1927 del sussidio che l'ex-Provincia corrispondeva pel mantenimento di esso, nonchè in tutti i diritti della cessata Provincia sugli oggetti ivi raccolti e in tutti i diritti ed oneri della medesima sul fabbricato San Cipriano, dove ha sede il Museo, compresi quelli nascenti dai contratti col municipio di Capua 22 febbraio 1872 e 26 marzo 1888.

Art. 4.

Beni mobili.

I beni mobili consistenti in oggetti d'arte e quelli cui non può attribuirsi alcun valore venale agli effetti del riparto e di eventuali conguagli, quali il labaro della soppressa Provincia, i busti e i quadri esistenti nelle sale del palazzo degli uffici provinciali, il medagliere contenente quattro medaglie d'oro ed una di argento ed il tavolo della Deputazione provinciale, saranno per la loro conservazione e custodia consegnati al Museo Campano.

I beni mobili inalienabili per destinazione, quali gli arredi ed il materiale didattico e scientifico di proprietà della soppressa Provincia esistenti presso il Regio istituto tecnico G. Garibaldi di Caserta, presso il Regio liceo scientifico di Caserta, presso il Museo pedagogico Pizzi di Caserta con l'annessa biblioteca e presso il Regio istituto nautico Flavio Gioia di Gaeta, il materiale didattico e scientifico di proprietà della stessa ex-Provincia esistente presso il Regio istituto magistrale di Capua (già scuola normale femminile) e gli arredi dell'ex-Archivio provinciale di Stato di Caserta, saranno assegnati alle Amministrazioni provinciali delle Provincie, cui furono aggregati i territori dove i detti Istituti si trovano. Agli effetti però dei conguagli (salvo quanto

è disposto per gli arredi dell'ex-Archivio provinciale di Stato dal 2° comma dell'art. 2 pel palazzo Letizia), il valore degli indicati arredi e materiale sarà ripartito fra le cinque Provincie eredi nella ragione complessa di cui al 1° comma dell'art. 1.

Ai beni mobili alienabili di proprietà della soppressa Amministrazione provinciale, quelli cioè degli uffici dell'ex-Provincia e degli uffici ed alloggi dell'ex-prefettura di Caserta e delle ex-sottoprefetture di Formia, Sora, Nola e Piedimonte d'Alife, sarà parimenti applicato il riparto fra le cinque Provincie eredi nella ragione complessa di cui al 1° comma dell'art. 1.

Per i mobili che vennero già assegnati alle provincie di Napoli e di Frosinone al prezzo d'inventario diminuito del 20 per cento, e per quegli altri che la provincia di Napoli, quale consegnataria dei beni stessi, ebbe l'incarico di collocare anche presso altre Provincie richiedenti o di vendere a trattativa privata al prezzo d'inventario con un ribasso non maggiore del 40 per cento e, se necessario, *à forfait* sotto determinate garanzie, son fatti salvi i dovuti conguagli e l'obbligo nell'Amministrazione provinciale di Napoli di darne giustificazione nei rendiconti che essa è tenuta a presentare a termini del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196.

Art. 5.

Attività e passività variabili.

Il fondo o la deficienza di cassa, risultante alla chiusura della gestione speciale tenuta dall'Amministrazione provinciale di Napoli a termini del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, si ripartirà fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

L'importo dei titoli del debito pubblico e dei buoni del tesoro di proprietà dell'ex-Provincia, insieme agli interessi scaduti ed agli altri titoli con i detti interessi eventualmente acquistati, verrà, al corso della giornata, similmente ripartito fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1, salvi gli opportuni conguagli.

Le cauzioni ed i semestri in cassa di proprietà delle imprese, che hanno eseguito o stanno eseguendo lavori stradali per conto della soppressa Provincia, si verseranno a quelle delle Provincie eredi, alle quali vennero consegnate le strade, su cui furono eseguiti o continuano i lavori ed a cui le cauzioni ed i semestri si riferiscono.

L'Amministrazione provinciale di Napoli provvederà inoltre alla restituzione degli eventuali superi di depositi per spese d'asta e di contratto.

I titoli del prestito del Littorio, sottoscritti dagli impiegati della soppressa Provincia e per l'acquisto dei quali fu anticipato l'importo dalla Cassa provinciale, rimarranno in deposito presso l'Amministrazione provinciale di Napoli, la quale, prima della consegna di essi agl'interessati, curerà, agli effetti del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, l'estinzione del residuo attivo figurante nella contabilità provinciale di Caserta.

Rimarrà ugualmente in deposito presso l'Amministrazione provinciale di Napoli, incaricata anche del servizio delle pensioni dal R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, il titolo del debito pubblico proveniente dalle rendite del disciolto Consiglio degli Ospizii per lo scopo cui esso è destinato.

Art. 6.

Ruoli di sovrimposta fondiaria, tasse, chinino ed altro.

L'importo dei ruoli di sovrimposta fondiaria 1927, che trovavansi in corso di esazione al 30 giugno 1927, sarà distribuito tra la gestione speciale della soppressa Provincia e le Provincie a questa succedute secondo le norme dettate dal Ministero delle finanze con la circolare del 19 febbraio 1927, n. 827 - Direzione generale delle imposte dirette.

L'importo dei ruoli, pure in corso di esazione al 30 giugno 1927, per tassa industrie, commerci, arti e professioni del 1925, per tassa utenza stradale del 1924-25 e per rimborso chinino di Stato del 1925, verrà dall'Amministrazione provinciale di Napoli, tenuta a riscuoterli in virtù del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, versato nella Cassa della gestione speciale della soppressa Provincia. La stessa Amministrazione provinciale di Napoli, a sensi del detto decreto, provvederà, con imputazione alla gestione speciale della soppressa Provincia, alla compilazione e riscossione dei rimanenti ruoli per le dette due tasse e pel chinino relativamente al periodo fino al 30 giugno 1927, rimanendo a cura delle singole Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta di provvedervi per il tempo posteriore in conformità dei propri regolamenti ed in base alle variate circoscrizioni provinciali.

Art. 7.

Mutui passivi.

I residui debiti capitali dei 12 mutui in corso di estinzione al 30 giugno 1927 saranno ripartiti, per la parte corrispondente alle somme originariamente destinate a scopi di carattere generale (fra le quali quelle per manutenzione di strade), a carico delle cinque Provincie eredi col metodo indicato al comma 1° dell'art. 1, mentre la parte rispondente a scopi di carattere particolare si attribuirà alle singole Provincie eredi secondo il rispettivo interesse per spettanza giuridica o per territorio.

In proporzione delle somme come al precedente comma ripartite fra tutte le Provincie eredi o attribuite ad alcune soltanto di esse si farà la ripartizione o l'attribuzione sia delle annualità di ammortamento a carico delle Provincie stesse, sia, a loro favore, delle somme non ancora somministrate dalle Casse mutuanti e di quelle costituenti economie.

Nella garanzia verso la Cassa depositi e prestiti, relativamente al mutuo contratto per la Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife, alla cessata Amministrazione provinciale di Caserta si sostituirà l'Amministrazione provinciale della provincia di Benevento, nella quale è venuta a trovarsi la Scuola, subentrando la provincia di Benevento nei diritti di quella soppressa verso il Comune e verso la Scuola, salvo pure rivalsa verso le altre quattro Provincie eredi delle quote loro spettanti a norma del 1° comma dell'art. 1 sulla parte già a carico della soppressa Provincia.

Art. 8.

Prestito del Littorio.

Il capitale nominale e, dal 1° luglio 1927, la rendita dei titoli acquistati dall'ex-provincia di Caserta sul prestito del Littorio si ripartiranno a favore delle cinque Provincie eredi col metodo indicato al comma 1° dell'art. 1.

Art. 9.

Debito nazionale verso gli Stati Uniti.

Il residuo debito al 30 giugno 1927 del contributo, cui si era impegnata l'ex-provincia di Caserta per l'estinzione del debito nazionale verso gli Stati Uniti dell'America del Nord, si ripartirà fra le cinque Provincie eredi nella ragione complessa di cui al 1° comma dell'art. 1.

Art. 10.

Personale.

L'assunzione di personale della soppressa provincia di Caserta da parte delle Provincie ad essa succedute si considererà come continuazione del servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale di Caserta.

Il personale assunto dalle dette Provincie con regolari deliberazioni s'intenderà definitivamente e stabilmente inquadrato nel personale dell'Amministrazione assuntrice ad esclusivo carico di questa col rispetto di tutti i diritti e doveri nonchè della posizione giuridica ed economica derivanti dal regolamento organico del 1925 vigente nell'Amministrazione provinciale di Caserta alla data della sua soppressione. L'eventuale eccedenza del trattamento economico secondo l'organico della soppressa Provincia su quello dovuto secondo l'organico della Provincia assuntrice si corrisponderà ad esclusivo carico di questa come assegno *ad personam* salvo assorbimento in successivi miglioramenti.

Art. 11.

Pensioni - Fondo pensioni.

Le pensioni e gli assegni continuativi già a carico della soppressa Provincia fino al 30 giugno 1927, nonchè le pensioni e gli altri assegni di quiescenza liquidati con decorrenza dal 1° luglio 1927 ed i ratei concessi in luogo di detti assegni ad impiegati prima dispensati su loro domanda e poi riassunti in servizio, si ripartiranno fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

L'incarico del pagamento delle pensioni, affidato all'Amministrazione provinciale di Napoli in base al R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, s'intende esteso agli assegni di quiescenza, derivanti dai collocamenti a riposo, che in avvenire si verificheranno nel personale tratto da quello dell'ex-provincia di Caserta, senza alcuna esclusione in riguardo al tempo per cui si è prestato servizio presso la soppressa Amministrazione.

Il futuro collocamento a riposo di detto personale e gli assegni di quiescenza spettanti all'impiegato od ai suoi aventi causa saranno deliberati dall'Amministrazione, presso la quale l'impiegato avrà per ultimo prestato servizio.

Nella liquidazione degli assegni, da eseguirsi a norma delle disposizioni vigenti per gl'impiegati statali e del regolamento organico del 1925 della soppressa Provincia, si distingueranno due periodi: uno riferentesi al servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale di Caserta fino al 30 giugno 1927 e l'altro al servizio posteriore. L'assegno pensionale sarà calcolato in base al numero complessivo degli anni riconosciuti utili ed indi suddiviso in proporzione dei due periodi predetti. La parte relativa al primo periodo sarà posta a carico delle cinque Provincie eredi con la norma di cui al 1° comma dell'art. 1, e l'altra parte a carico esclusivo della Provincia o (proporzionalmente agli anni di servizio) delle Provincie, presso cui l'impiegato prestò servizio dopo il 30 giugno 1927. La deliberazione verrà sottoposta alla superiore approvazione in conformità di legge, e, se presa da un'Amministrazione provinciale diversa da quella di Napoli, verrà con la prescritta approvazione inviata per l'esecuzione all'Amministrazione provinciale di Napoli, la quale, così per gli assegni da essa deliberati come per quelli deliberati dalle altre Provincie, provvederà al pagamento senza ritardo, anticipando, ove occorra, le somme necessarie, e, dopo aver proceduto al riparto come sopra della parte corrispondente al primo periodo, curerà la riscossione delle quote (fra cui quella relativa al servizio posteriore al 30 giugno 1927) da versarsi dalle cinque Provincie eredi, imputando tutte le indicate operazioni di cassa alla gestione speciale della soppressa Provincia.

Il fondo speciale per le pensioni, istituito con l'art. 63 del regolamento organico provinciale di Caserta del 1925 con effetto dal 1° gennaio di detto anno, è mantenuto in vita sia per lo scopo della sua istituzione, sia pel modo della sua formazione. La gestione di esso fondo è affidata all'Amministrazione provinciale di Napoli, che continuerà a tenerla, anche dopo la chiusura delle operazioni di stralcio della soppressa Provincia, con le facoltà tutte inerenti a tale gestione, fra le quali la custodia dei titoli di rendita già acquistati e di quelli da acquistare, nonchè la raccolta e l'investimento dei cespiti indicati nel citato art. 63, salvo a renderne annualmente conto a termini del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196.

I valori del fondo suddetto, compresi i successivi incrementi, rimarranno intangibili fino a quando il fondo stesso non sarà di tale entità da fronteggiare interamente l'onere delle pensioni, dopo di che tutte le pensioni verranno ad esso imputate senza ulteriore aggravio sulla finanza delle Provincie interessate.

Quando detto fondo presenterà una disponibilità parziale o totale, tale disponibilità sarà ripartita fra le Provincie eredi in proporzione dell'onere sostenuto da ciascuna per la costituzione del fondo.

Art. 12.

Istruzione pubblica.

Gli oneri, che la provincia di Caserta sosteneva pel Regio istituto tecnico G. Garibaldi, pel Regio liceo scientifico e pel Regio istituto nautico Flavio Gioia in contributi fissi, spese accessorie variabili, stipendi e salari al personale non insegnante e pensioni, saranno ripartiti fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1. Di tali oneri le Provincie eredi sosterranno il carico fin quando durerà il vincolo sulla sovrimposta per i contributi fissi e fin quando non muterà lo stato di fatto e di diritto esistente al 1° luglio 1927.

In ciò che riguarda la vigilanza e la tutela, l'Amministrazione provinciale di Napoli per l'Istituto tecnico ed il Liceo scientifico e l'Amministrazione provinciale di Roma per l'Istituto nautico si sostituiranno all'Amministrazione provinciale di Caserta, salva la facoltà nelle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Roma di armonizzare lo stato giuridico del personale non insegnante degli Istituti stessi con quello di altri Istituti a loro carico esclusivo.

Il contributo annuo, che la soppressa Provincia corrispondeva al municipio di Sora pel mantenimento di quell'Istituto comunale, sarà ad esclusivo carico della provincia di Frosinone, rimanendo questa sostituita alla provincia di Caserta in tutti gli obblighi da questa assunti verso lo Stato con la deliberazione 1° maggio 1926 ed in tutti i diritti ed obblighi nascenti dalla convenzione stipulata col Municipio il 30 giugno 1926.

Sono soppressi dal 1° luglio 1927 i contributi che l'ex-provincia di Caserta corrispondeva al municipio di Capua pel Regio istituto magistrale ed al municipio di Formia *per* l'Istituto medio inferiore.

I contributi arretrati fino al 30 giugno 1927, dovuti allo Stato pel Regio istituto Tulliano di Arpino dalla soppressa Provincia, rimasta soccombente nella lite contro il Ministero delle finanze, insieme con le spese di giudizio ed i compensi d'avvocato si ripartiranno fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1, rimanendo il contributo annuo

dal 1° luglio 1927 ad esclusivo carico della provincia di Frosinone.

I contributi annui per i locali ed il mantenimento del Regio istituto commerciale di Terra di Lavoro ed il contributo annuo pel Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Napoli, garantiti sulla sovrimposta fino al 1931, si ripartiranno dal 1° luglio 1927 fra le Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

Il contributo annuo per la Regia scuola femminile di agricoltura ed economia domestica di Atina rimane dal 1° luglio 1927 ad esclusivo carico della provincia di Frosinone.

Sono soppressi, con la fine dell'anno scolastico 1926-1927 e con i relativi oneri dell'ex-Provincia, i cinque posti gratuiti, cui essa aveva diritto nella Regia scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife, e la borsa di studio, che essa corrispondeva, nell'Università libera della cooperazione sociale di Roma.

E' cessato col 30 giugno 1927 l'onere già a carico dell'ex-provincia di Caserta pel funzionamento della Commissione provinciale zootecnica. Ciascuna delle Provincie succedute a quella di Caserta vi provvederà dal 1° luglio 1927 anche pel territorio della soppressa Provincia ad essa aggregato.

Art. 13.

Premio scolastico « Concetta Amato ».

Il certificato di rendita, già destinato al premio scolastico « Concetta Amato » presso la Scuola normale provinciale di Capua, rimane in consegna dell'Amministrazione provinciale di Napoli per la continuazione del conferimento del premio alle alunne del Regio istituto magistrale di Capua, succeduto alla Scuola normale.

Art. 14.

Archivio provinciale di Stato di Caserta.

Le spese consunte dal 1° luglio 1927 al 31 dicembre 1928 per l'Archivio provinciale di Stato di Caserta, trasformato in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli con le modalità di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, saranno in riferimento al decreto Ministeriale del 6 novembre 1928 ripartite fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

Art. 15.

Liti pendenti.

Le liti pendenti al 30 giugno 1927 della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta di carattere generale saranno, a norma del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, condotte a termine dall'Amministrazione provinciale di Napoli salvo a ripartire a suo tempo per ciascuna lite definita i vantaggi o i danni derivatine fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

Il corso ulteriore delle liti pendenti al 30 giugno 1927 della soppressa Amministrazione provinciale di carattere particolare sarà curato dalle singole Provincie eredi a seconda dell'interesse che ciascuna vi abbia in modo esclusivo.

Art. 16.

Commissione censuaria provinciale.

Le spese verificatesi per la Commissione censuaria provinciale di Caserta dal 1° luglio al 10 settembre 1927, data della sua cessazione, escluso l'assegno al segretario, saranno ripartite fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

Art. 17.

Servizi sanitari.

Sono soppressi con decorrenza dal 30 giugno 1927 i sussidi che l'ex-provincia di Caserta corrispondeva all'Istituto antirabbico di Napoli ed alla Società antitubercolare. Le Provincie succedute a quella di Caserta avranno l'obbligo di provvedere a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2889, ai servizi sanitari della cura antirabbica ed antitubercolare anche per il territorio dell'ex-Provincia a ciascuna di esse aggregato.

E' altresì soppresso col 30 giugno 1927 il sussidio concesso dalla soppressa Provincia alla Congregazione di carità di Caserta pel dispensario d'igiene sociale.

Art. 18.

Contributo forestale provinciale.

Il contributo forestale, che l'ex-provincia di Caserta pagava allo Stato in seguito al passaggio degli agenti forestali alla dipendenza dello Stato per le leggi 2 giugno 1910, numero 277, e 3 marzo 1912, n. 134, sarà ripartito fra le cinque Provincie eredi in proporzione degli agenti che anteriormente alla legge 2 giugno 1910, n. 277, prestavano servizio in sedi ora appartenenti all'una o all'altra Provincia.

Art. 19.

Spese legionali dei Reali carabinieri.

La somma transatta dalla provincia di Caserta con la provincia di Napoli a seguito di sentenza di condanna del Tribunale, pagabile in due rate nel 1927 e 1928, per spese legionali dei Reali carabinieri a tutto il 1918, diminuita del quarto, imputabile alla massa, ed aumentata dell'ulteriore debito della stessa provincia di Caserta pel 1919-20, si ripartirà fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

Art. 20.

Caserme dei Reali carabinieri.

Le caserme dei Reali carabinieri sono con effetto dal 1° luglio 1927 assegnate alle singole Provincie succedute a quella di Caserta secondo la ubicazione delle caserme stesse nel territorio della Provincia soppressa.

Il contributo consolidato, già dovuto allo Stato dalla cessata Provincia, è dal 1° luglio 1927, corrispondentemente alla parte relativa ad ogni caserma, attribuito alle Provincie eredi, le quali cureranno gli adempimenti prescritti dai Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1773, e 15 dicembre 1925, n. 558, al fine di ottenere il rimborso da parte dello Stato delle effettive annuali maggiori spese.

Art. 21.

Strade.

Per le strade di 1ª classe di cui al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, già consegnate allo Stato a partite dal 1° luglio 1924, l'Amministrazione provinciale di Napoli, ai termini del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, espleterà le pratiche necessarie per definire con lo Stato i rapporti di dare e d'avere in dipendenza così della gestione provvisoria delle strade dopo il 1° luglio 1924 da parte dell'ex-provincia di Caserta ed eventualmente della stessa provincia di Napoli, come dei lavori eseguiti sulle strade di 2ª classe per i quali spetta il concorso dello Stato. Del debito o credito risultan-

te verso lo Stato la parte relativa al periodo dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1927 si ripartirà fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1; la parte residuale si attribuirà alle singole Provincie eredi in proporzione dei chilometri di strada compresi nel territorio della soppressa Provincia annesso alle medesime. Anche in proporzione del numero dei chilometri si distribuirà fra le Provincie eredi dal 1° luglio 1927 il contributo annuale dovuto allo Stato per le strade di 1ª classe.

Le strade di 2ª e di 3ª classe con i relativi oneri saranno assegnate con effetto dal 1° luglio 1927 alle singole Provincie eredi secondo il territorio della soppressa Provincia a ciascuna di esse aggregato, nel quale scorrono le dette strade.

Le indennità annue, dovute ai Comuni, già a carico della cessata Provincia in base agli articoli 22 e 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 18 e 19 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, per la manutenzione dei tronchi di strade provinciali traversanti gli abitati dei Comuni e delle loro frazioni, saranno dal 1° luglio 1927 a carico delle Provincie eredi rispettivamente per i tratti scorrenti nei territori della soppressa Provincia ad esse aggregati. Le anticipazioni però comunque fatte a tutto giugno 1927 dall'Amministrazione provinciale di Caserta ai Comuni per la detta manutenzione saranno rimborsate all'Amministrazione provinciale di Napoli, che ne verserà l'ammontare a titolo di reintegra nella cassa della gestione speciale della soppressa Provincia, salvo conteggio coi Comuni debitori.

L'importo dei lavori straordinari in corso di esecuzione al 30 giugno 1927 oppure allo stato di progetto, relativo a rettifiche stradali, a nuove costruzioni, a sistemazioni stradali ed a rimessione di danni, e per i quali furono stanziati in bilancio i fondi necessari, graverà sulla gestione di stralcio della cessata Provincia fino ad esaurimento delle somme all'uopo disponibili nei residui passivi al 30 giugno 1927, anche se i lavori sieno stati o vengano espletati dopo tale data, ponendosi la eventuale eccedenza a carico delle Provincie eredi secondo il territorio della soppressa Provincia ad esse aggregato.

L'annualità in escomputo del debito dell'ex-provincia di Caserta verso lo Stato per il contributo nella costruzione delle strade di serie in base alle leggi 27 aprile 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333, estinguibile a norma della legge 21 luglio 1911, n. 801, in 50 rate annuali senza interessi, è dal 1° luglio 1927 a carico delle Provincie eredi secondo il territorio della soppressa Provincia ad esse aggregato, nel quale scorrono le strade di serie costruite.

Le strade non classificate in occasione della classifica eseguita nel 1867-1885 e i tronchi stradali rimasti provinciali pur non avendone i caratteri sono provvisoriamente assunti dalle Provincie eredi secondo il territorio della soppressa Provincia ad esse aggregato, salvo alle medesime a regolare dal 1° luglio 1927 per la manutenzione i rispettivi rapporti con i Comuni interessati e con lo Stato.

La competenza a regolare le concessioni stradali fatte dall'Amministrazione provinciale di Caserta in base all'art. 5 del regolamento di polizia stradale 8 gennaio 1905, n. 24, spetta alle Provincie eredi secondo il territorio della soppressa Provincia ad esse aggregato, nel quale scorrono le strade cui le concessioni si riferiscono.

I sussidi ancora da corrispondere dopo il 30 giugno 1927, in base alle leggi 3 agosto 1868, n. 4613, 19 luglio 1894, numero 338, 8 luglio 1903, n. 312, 15 luglio 1906, n. 383, 2 gennaio 1910, n. 5, e 30 giugno 1918, n. 1089, graveranno sulla gestione di stralcio della soppressa Provincia fino a concorrenza dei fondi all'uopo conservati nei residui passivi a tutto giugno 1927, quand'anche i lavori sieno eseguiti dopo tale data, rimanendo ogni eventuale eccedenza a carico esclusivo delle singole Provincie eredi secondo i territori della soppressa Provincia ad esse aggregati, nei quali le strade si trovano.

Parimenti il contributo, dovuto dalla cessata Provincia a determinati Comuni per la costruzione di strade obbligatorie fuori l'abitato in base alla legge 20 agosto 1921, n. 1177, graverà sulla gestione di stralcio della soppressa Provincia fino a concorrenza dei fondi all'uopo conservati nei residui passivi al 30 giugno 1927, quand'anche i lavori sieno eseguiti dopo tale data, ponendosi l'eventuale eccedenza ad esclusivo carico delle singole Provincie eredi cui le strade si riferiscono in ragione del territorio aggregato.

Art. 22.

Ferrovie e tramvie.

Le annualità dovute a decorrere dal 1° luglio 1927, a saldo delle sovvenzioni concesse e solo in parte corrisposte dall'Amministrazione provinciale di Caserta per le ferrovie Napoli-Ottaiano, Cancello-Benevento e Napoli-Piedimonte d'Alife, sono per le prime due ferrovie a carico esclusivo della provincia di Napoli, e quelle per la terza a carico delle provincie di Napoli e di Benevento in proporzione dei chilometri di linea compresi nel territorio a ciascuna aggregato.

Nell'eventualità della costruzione del tronco ferroviario Roccasecca-Formia il sussidio, cui s'impegnò l'Amministrazione provinciale di Caserta con decorrenza da un anno dopo l'apertura della ferrovia al traffico, sarà a carico delle provincie di Roma e di Frosinone in proporzione del percorso chilometrico nel territorio della soppressa Provincia ad esse rispettivamente aggregato.

Il contributo della soppressa Provincia per il tronco Aversa-Villa Literno della tramvia Aversa-Casal di Principe, previa la definizione del giudizio in corso, sarà per le annate dal 1° luglio 1927 in poi a carico della provincia di Napoli, imputandosi alla gestione di stralcio i contributi non pagati a tutto giugno 1927 e conservati fra i residui passivi a tale data.

Nell'eventualità della costruzione della tramvia Caserta-Santa Maria Capua Vetere la provincia di Napoli adempirà agl'impegni assunti dalla soppressa Amministrazione provinciale.

L'Amministrazione provinciale di Napoli, a sensi del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1196, curerà la definizione delle pendenze relative agl'inadempimenti delle Società per le suindicate ferrovie e tramvie.

Art. 23.

Linee automobilistiche.

Le Provincie succedute a quella di Caserta sono esenti da qualsiasi onere od impegno per sussidi a linee automobilistiche facoltativamente concessi dalla soppressa Provincia fino al 1925.

Art. 24.

Porti di Napoli e di Torre Annunziata.

Il debito della provincia di Caserta a tutto giugno 1927 verso lo Stato per concorso nella spesa dei lavori straordinari ai porti di Napoli e di Torre Annunziata sarà ripartito fra le cinque Provincie eredi a norma del 1° comma dell'articolo 1.

Art. 25.

Bonifiche.

Gli oneri per lavori di bonifica già eseguiti e non saldati dalla soppressa Provincia e per quelli ancora da eseguire alla 1ª zona della Campagna Vicana, al Pantano di Sessa, all'Agro Sarnese ed ai Torrenti del Nolano, sono dal 1° luglio 1927 ad esclusivo carico della provincia di Napoli.

Art. 26.

Pubblica beneficenza.

Le Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta sosterranno dal 1° luglio 1927 gli oneri per l'assistenza degli esposti della soppressa Provincia secondo l'appartenenza di essi al territorio della medesima aggregato a ciascuna delle Provincie stesse, provvedendovi con le norme e le modalità già in vigore per i propri esposti.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma compete alle Provincie eredi per i figli naturali, alla cui assistenza provvedeva la soppressa Provincia.

Le Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta sosterranno dal 1° luglio 1927, secondo l'appartenenza per domicilio di soccorso, gli oneri pel mantenimento dei folli poveri della soppressa Provincia ricoverati al manicomio e quelli curati a domicilio in conformità degl'impegni dell'Amministrazione cessata.

Entro il termine di sei mesi si provvederà alla revisione dello statuto del Manicomio di Aversa con le formalità di legge e con l'intervento delle cinque Provincie eredi. In pendenza delle pratiche relative l'Amministrazione provinciale di Napoli e l'Alto Commissario di Napoli provvederanno alla nomina dei quattro componenti la Commissione amministrativa ai sensi ed effetti del titolo II dello statuto in vigore 11 aprile 1870, ed alla stessa Amministrazione provinciale di Napoli rimane affidata la vigilanza sull'andamento e sulla gestione contabile del Manicomio. Così della nomina dei membri della Commissione come di ogni altro provvedimento l'Amministrazione provinciale di Napoli darà preventiva comunicazione alle altre Provincie eredi per eventuali osservazioni. Tutte le somme, rimborsate dal 1° luglio 1927 dallo Stato, da altre Provincie o dai parenti tenuti per legge agli alimenti, saranno imputate alla gestione di stralcio oppure a favore delle singole Amministrazioni provinciali delle Provincie cui gli alienati appartengono per domicilio di soccorso, secondo che si riferiscono al periodo fino al 30 giugno 1927 o a quello posteriore.

Il debito arretrato a tutto giugno 1927 della soppressa Provincia verso il Manicomio di Aversa si ripartirà fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

I posti gratuiti, cui aveva diritto la provincia di Caserta nell'Istituto artistico S. Lorenzo di Aversa, saranno ripartiti fra le cinque Provincie eredi con le stesse norme seguite pel riparto fra gli antichi circondari della soppressa Provincia, tenendosi a base il territorio di questa aggregato a ciascuna delle Provincie succedute. L'onere a carico dell'ex-Provincia pel mantenimento dell'Istituto, sarà ripartito in proporzione di detti posti fra le cinque Provincie eredi. I posti riservati agli orfani di guerra si ripartiranno fra le Provincie eredi in proporzione degli orfani dell'ex-Provincia assegnati a ciascuna di esse. Si procederà entro il termine di sei mesi alla riforma dello statuto 18 aprile 1912 del « S. Lorenzo » a norma di legge con l'intervento di tutte le Provincie eredi. In pendenza di tale riforma l'Amministrazione provinciale di Napoli rimane investita di tutte le facoltà di cui era investita la provincia di Caserta nei riguardi dell'Istituto, con l'obbligo di anticipare i fondi occorrenti pel suo mantenimento, salvo rimborso dalle altre Provincie, nonchè di curare la riscossione dei ratizzi già a carico delle Opere pie della soppressa Provincia.

Il debito arretrato a tutto giugno 1927 della provincia di Caserta verso l'Istituto artistico S. Lorenzo di Aversa sarà ripartito fra le cinque Provincie eredi come al 1° comma dell'art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Napoli provvederà per la definizione del giudizio in corso, intentato dalla soppressa Amministrazione provinciale all'Albergo dei poveri di Napoli pel ripristino del numero dei posti gratuiti assegnati in origine alla provincia di Caserta. Il numero di tali posti, che dalla risoluzione del giudizio risulterà disponibile, si ripartirà fra le cinque Provincie eredi proporzionalmente alla popolazione dei Comuni dell'ex-Provincia ad esse aggregati.

Le Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta sosterranno dal 1° luglio 1927 l'onere per i sordomuti, ricoverati nella Pia Casa arcivescovile di Napoli o sussidiati a domicilio dalla soppressa Provincia, secondo l'appartenenza di essi per nascita. Lo stesso obbligo, secondo l'appartenenza per nascita, spetta alle Provincie eredi per gli altri oneri che la provincia di Caserta sosteneva pel mantenimento di alcune orfane e trovatelle in istituti di educazione e di alcuni mendici in mendicicomi.

Il contributo, cui era impegnata la soppressa Provincia verso l'Istituto ortopedico sanatorio Giornale d'Italia di Ariccia a tutto il 1929 col diritto al ricovero ed alla cura di 10 bambini poveri, sarà dal 1° luglio 1927 assunto in carico dalle Provincie eredi corrispondentemente al numero dei posti a ciascuna di esse assegnati, salvo i provvedimenti che si crederà di adottare pel tempo posteriore al 1929.

E' cessato col 30 giugno 1927 il sussidio che la provincia di Caserta annualmente corrispondeva al Patronato dei contadini morti in guerra.

Art. 27.

Atti di archivio.

Tutti i fascicoli e le pratiche d'indole generale, esistenti nell'archivio dell'Amministrazione provinciale di Caserta, saranno custoditi dall'Amministrazione provinciale di Napoli, salva la facoltà nelle altre Provincie eredi di prendere visione ed estrarre a proprie spese copie degli atti che potessero interessarle.

Tutti gli atti d'indole speciale saranno presi in consegna e custoditi dalle singole Amministrazioni provinciali succedute a quella di Caserta secondo la rispettiva competenza in rapporto alle nuove circoscrizioni territoriali.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con effetto per i riparti e conguagli dal 1° luglio 1927.

L'Amministrazione provinciale di Napoli, ai termini del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1196, curerà l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1930, n. 69.

Attribuzione di poteri straordinari al commissario del Governo presso l'Opera nazionale per i combattenti per il riordinamento degli uffici dell'Opera medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre u. s. con cui si è proceduto alla nomina di un commissario del Governo presso l'Opera nazionale per i combattenti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare speciali norme per il riordinamento degli uffici dell'Opera anzidetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo il disposto del successivo art. 4, è data facoltà al commissario del Governo presso l'Opera nazionale per i combattenti di dispensare dal servizio il personale dell'Opera medesima, di qualunque ufficio e grado, e provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti, fissandone le norme anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento generale o speciale.

Art. 2.

Al personale dispensato dal servizio ai termini dell'articolo precedente sarà corrisposto, oltre il saldo del conto individuale del fondo di previdenza a carico dell'autonoma gestione della Cassa di previdenza, il trattamento stabilito dalla legge sul contratto d'impiego privato.

Art. 3.

Contro i provvedimenti, di cui agli articoli precedenti, è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso, così in sede amministrativa, come in sede giudiziaria.

Art. 4.

Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, per la nomina e revoca del direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, spettano al commissario del Governo presso l'Opera stessa le attribuzioni demandate dalle disposizioni in vigore al Consiglio consultivo dell'Opera.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. 67.

Ripartizione in più esercizi finanziari della spesa occorrente per lavori stradali nella Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531;
Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo della Tripolitania è autorizzato a provvedere ai lavori e alle forniture relative alla sistemazione straordinaria di alcune strade, secondo un progetto tecnico da approvare a norma di legge, entro i limiti della spesa di lire 24.000.000 da ripartire come segue negli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33, nei quali, a termini del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, il contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania è stato consolidato nella somma annua di L. 200.000.000:

Esercizio	1929-30	L.	6.000.000
»	1930-31	»	6.000.000
»	1931-32	»	6.000.000
»	1932-33	»	6.000.000

Art. 2.

Ciascuna delle quote indicate nell'articolo precedente verrà stanziata in apposito articolo del Titolo II « Spese straordinarie » dei bilanci di previsione della Tripolitania dell'esercizio a cui la quota stessa si riferisce, e tale stanziamento sarà bilanciato, insieme con tutte le spese ordinarie e straordinarie, con le entrate proprie della Colonia e col contributo consolidato dello Stato.

Gli impegni vanno ripartiti in ciascun esercizio nei limiti di stanziamento del bilancio cui l'esercizio si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 92. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 56.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato per l'istituzione di borse di studio.

N. 56. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma è autorizzata ad accettare il legato di lire 190.000 nominali disposto in suo favore dal prof. Francesco Brandileone per l'istituzione di una o due borse di studio a favore degli studenti di quella Facoltà di giurisprudenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 58.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 ».

N. 58. R. decreto 2 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 », in sostituzione di quello approvato col decreto Luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 59.

Erezione in ente morale della « Fondazione generale Giuseppe Ratti » a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini.

N. 59. R. decreto 2 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione generale Giuseppe Ratti », costituita con il capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 60.

Erezione in ente morale della « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera » a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini.

N. 60. R. decreto 2 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera », costituita con il capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 61.

Autorizzazione alla « Fondazione Brigata Venezia » ad accettare un'offerta, e approvazione del nuovo statuto della Fondazione medesima.

N. 61. R. decreto 2 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Brigata Venezia », eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 70, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 1000 nominali fatta dalla signora Fanny Giorgieri in memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria Veltroni cav. Giuseppe, ed è approvato il nuovo statuto della Fondazione medesima, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 15 aprile 1928, n. 1097.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 18 marzo 1929 che istituiva il campo di fortuna di Fasano, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1929, che istituisce il campo di fortuna di Fasano, in provincia di Brindisi;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 18 marzo 1929, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Fasano, in provincia di Brindisi.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Riccardi.

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 28 aprile 1929 che istituiva il campo di fortuna di Lonigo, in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 7 maggio 1929, che istituisce il campo di fortuna di Lonigo, in provincia di Vicenza;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 28 aprile 1929, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Lonigo, in provincia di Vicenza.

Roma, addì 14 febbraio 1930 Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 12 ottobre 1929 che istituiva il campo di fortuna di Glorenza, in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1929 che istituisce il campo di fortuna di Glorenza, in provincia di Bolzano;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 12 ottobre 1929 col quale veniva istituito il campo di fortuna di Glorenza, in provincia di Bolzano.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Revoca del decreto Ministeriale 22 gennaio 1930 che istituiva il campo di fortuna di Fano, in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1930 che istituisce il campo di fortuna di Fano, in provincia di Pesaro;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 22 gennaio 1930, che istituisce il campo di fortuna di Fano, in provincia di Pesaro.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Albinia, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Albinia, in provincia di Grosseto, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento e agguagliamento del terreno in modo da renderlo uniforme e pianeggiante — Colmatura dei fossi di scolo e costruzione di drenaggi e di canaletti lungo i lati del campo per la raccolta e lo smaltimento delle acque — Spostamento della via doganale e ricostruzione di essa lungo il lato ovest del campo — Abbattimento degli alberi, delle siepi e delle recinzioni esistenti tra i confini delle diverse proprietà e sulla via della Marsigliana — Aratura, erpicatura e rullatura leggera del campo — Impianto del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1930.

Rettifica del nome di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1930-32;

Decreta:

Il nome dell'ing. Tricomi Salvatore, componente il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il

controllo della combustione per il triennio 1° gennaio 1930-31 dicembre 1932, è rettificato in ing. Triconi Bonaventura Saro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(1112)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11517.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Silvia Helmecke fu Gustavo, nata a Trieste il 9 luglio 1894 e residente a Trieste, Strada di Guardiella, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Silvia Helmecke è ridotto in « Elmi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(293)

N. 11419-11520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Homann Alessandro fu Federico, nato a Trieste il 27 dicembre 1885 e residente a Trieste, via S. Michele, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Homann Alessandro è ridotto in « Romano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Domenica Homann nata Baldassar di Giovanni, nata il 2 febbraio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(295)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 18 febbraio 1930-VIII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 3.600.000 da inscriversi nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié in dipendenza del Patto italo-etiopico del 2 agosto 1929.

(1115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 40.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.71	Belgrado	33.65
Svizzera	368.50	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.846	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.662	Norvegia	5.105
Spagna	237.37	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.661	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.20
Romania	11.36	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.28	Rendita 3 % lordo	40.95
Peso Argentino Carta	7.14	Consolidato 5 %	79.60
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %	
Dollaro Canadese	18.95	I Serie	73.875
Oro	368.44	II Serie	73.20

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.